



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Circolari per la clientela

Novità in materia di IVA del DL 22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 3/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

1 PREMESSA

Gli artt. 4, 4-*bis* e 7-*quater* del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, introducono importanti novità in materia di IVA.

In particolare, segnaliamo le disposizioni più importanti che prevedono:

- l'introduzione, a partire dall'1.1.2017, delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;
- l'abolizione della comunicazione delle operazioni con soggetti "black list", nonché del c.d. "spesometro" annuale;
- la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- l'aumento del limite dei rimborsi IVA senza visto di conformità o garanzia patrimoniale;
- la modifica della disciplina di chiusura delle partite IVA inattive;

2 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

L'art. 4 co. 1 del DL 193/2016 convertito sostituisce integralmente l'art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo dell'obbligo di presentazione annuale del c.d. "spesometro", l'invio all'Agenzia delle Entrate della **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.**

2.1 DECORRENZA

Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

Di conseguenza, l'obbligo di presentazione dello "spesometro" annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d'imposta 2017, ritenendosi l'adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.

2.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016 convertito, interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività d'impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72).

Piccoli produttori agricoli operanti nelle zone montane

L'unica ipotesi di esonero espressamente prevista dal DL 193/2016 convertito riguarda i produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 che operano nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Si tratta dei produttori agricoli già esonerati dagli adempimenti IVA in quanto, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai 7.000,00 euro, costituito per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72.

Tuttavia, ai fini dell'esonero dalla comunicazione trimestrale, occorre che gli stessi soggetti operino nelle zone montane individuate dall'art. 9 del DPR 601/73, vale a dire su terreni, alternativamente:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare;
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 127/2015, devono ritenersi esonerati dalla comunicazione trimestrale in argomento anche i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

Si precisa che i soggetti interessati ad adottare i regimi facoltativi di cui agli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 sono tenuti, ordinariamente, ad esercitare la relativa opzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture (si vedano i provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070 e 182017).

Tuttavia, in considerazione del necessario adeguamento dei processi contabili e amministrativi che i nuovi adempimenti telematici comporteranno per gli operatori e i relativi intermediari, nonché allo scopo di consentire un'accurata valutazione circa l'opportunità di esercitare le opzioni, l'Agenzia delle Entrate ha disposto, in fase di prima applicazione, il rinvio di detto termine (provv. 1.12.2016 n. 212804).

Pertanto, per i soggetti che intendono adottare uno o entrambi i regimi facoltativi a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi) il termine per l'opzione è posticipato dal 31.12.2016 al 31.3.2017.

Soggetti in regime agevolato

Poiché la comunicazione dei dati delle fatture ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, l'esonero dall'obbligo di cui all'art. 21 del DL 78/2010 dovrebbe estendersi anche ai soggetti che operano:

- nel regime di vantaggio per i c.d. "contribuenti minimi", ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
- nel nuovo regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

A sostegno di tale posizione, si ricorda che gli stessi soggetti erano già stati esclusi dall'obbligo di presentazione dello "spesometro" (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).

2.3 AMBITO OGGETTIVO

L'art. 21 del DL 78/2010 prevede che nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale.

2.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Più specificamente, la comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 dovrà riportare i dati:

- delle **fatture emesse** nel trimestre di riferimento;
- delle **fatture ricevute** e registrate nel trimestre, ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali;
- delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, relative al medesimo trimestre.

Dati analitici

I dati delle fatture da trasmettere in forma analitica saranno definiti da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l'art. 21 co. 2 del DL 78/2010 stabilisce che, nell'ambito della comunicazione, dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- l'ammontare della base imponibile IVA;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

2.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

2.6 TERMINI DI INVIO

In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre.

Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Termine di invio per il primo semestre 2017

Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, in deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017. In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione:

- le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata.

3 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

L'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l'art. 21-*bis* al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

3.1 DECORRENZA

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

3.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale ex L. 398/91;
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell'art. 21-bis del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero.

3.3 AMBITO OGGETTIVO

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, ex art. 7 del DPR 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

3.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La definizione dei dati da trasmettere nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l'invio dei dati sintetici riguardanti l'IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

3.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Esercizio di più attività

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72 sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

3.6 TERMINI DI INVIO

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Tuttavia, deve escludersi che la deroga prevista dall'art. 4 co. 4 secondo periodo del DL 193/2016 convertito, per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

Effetti sul versamento dell'imposta

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell'imposta.

Pertanto, i contribuenti "mensili" continueranno a versare l'imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

3.7 REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

4 CONTROLLO DEI DATI TRASMESSI ED EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE

Allo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, il co. 5 del nuovo art. 21-*bis* del DL 78/2010 prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi IVA e dei loro intermediari:

- le risultanze dell'esame dei dati delle fatture;
- le valutazioni concernenti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni;
- le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Laddove, dai controlli eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito secondo modalità che verranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia.

In tal caso, si prevede che il soggetto interessato potrà:

- fornire i chiarimenti necessari, ovvero eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente;
- provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Si prevede, infine, l'applicazione della norma che consente all'Agenzia delle Entrate di verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (art. 54-*bis* co. 2-*bis* del DPR 633/72), indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di pericolo per la riscossione.

10 RIMBORSI IVA

Il co. 32 dell'art. 7-*quater* del DL 193/2016 convertito innalza da 15.000,00 a 30.000,00 euro la soglia fissata dall'art. 38-*bis* del DPR 633/72, al di sotto della quale è possibile ottenere il rimborso dell'eccedenza di credito IVA detraibile, senza necessità di adempiere ad alcuna formalità specifica.

Pertanto, il rimborso annuale o trimestrale, in presenza dei requisiti, potrà essere ottenuto mediante la semplice presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, senza che si renda necessario:

- apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti passivi IVA di cui all'art. 38-*bis* co. 3 del DPR 633/72;
- prestare apposita garanzia patrimoniale, per i soggetti considerati "a rischio" ex art. 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 3/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

La nuova soglia potrebbe risultare applicabile già con riferimento alle istanze di rimborso presentate con la dichiarazione IVA annuale relativa al 2016 (modello IVA 2017).

11 PARTITE IVA INATTIVE

I co. 44 e 45 dell'art. 7-*quater* del DL 193/2016 convertito modificano la disciplina di cui all'art. 35 del DPR 633/72 in materia di cessazione dell'attività e di chiusura delle partite IVA inattive.

Il nuovo co. 15-*quinquies* dell'art. 35 del DPR 633/72 prevede infatti la chiusura d'ufficio delle partite IVA per i soggetti che, dai dati e dagli elementi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, non risultano aver esercitato attività d'impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti.

Tuttavia, si rinvia all'emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la definizione:

- dei criteri e delle modalità di chiusura delle partite IVA inattive;
- di forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Tale procedura sostituisce quella precedentemente prevista dall'art. 35 co. 15-*quinquies* del DPR 633/72, la quale:

- includeva fra gli indici di inattività del soggetto passivo anche la mancata presentazione della dichiarazione IVA, ove dovuta, per tre annualità consecutive;
- consentiva al contribuente di fornire chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di chiusura della partita IVA da parte dell'Ufficio.

Eliminazione delle sanzioni

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA, viene esclusa l'applicazione della sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro di cui all'art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97.

Restano ferme, tuttavia, le sanzioni previste per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA, ove dovute, durante il periodo di inattività.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 3/2017